

DECRETO DIRIGENZIALE N. 46 del 9 maggio 2006

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Legge 2.4.1968, nr. 475 e Legge 8.11.1991, nr. 362 - Sedi Farmaceutiche dei Comuni della Provincia di Benevento - Dichiarazione di vacanza e di nuova istituzione preordinata all'esercizio della prelazione.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell'8.7.2005, concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che, in base a quanto previsto dall'art. 48 del Decreto Legge 30/09/2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, compete alle regioni bandire il concorso unico regionale per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati;

CONSIDERATO che la individuazione di tutte le sedi da mettere a concorso consegue all'esercizio o al mancato esercizio del diritto di prelazione, che l'ordinamento di settore riconosce in favore dei Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 2.4.1968, nr. 475, così come modificato dalla legge 8.11.1991, nr. 362, e dall'art. 10 della stessa 2.4.1968, nr. 475;

ATTESO CHE in base alla disciplina fissata con gli articoli sopracitati, onde consentire l'esercizio della prelazione, occorre dar notizia e comunicazione del provvedimento che dichiara le sedi vacanti e quelle istituite a seguito di revisione della pianta organica delle farmacie, con l'indicazione delle sedi offerte in prelazione;

CONSIDERATO che occorre pertanto provvedere alla dichiarazione, di cui trattasi, relativamente ai Comuni della provincia di BENEVENTO;

VISTO il decreto SAN/FARM nr. 146 del 9.4.2004, concernente l'istituzione di nuove sedi, a seguito della realizzata revisione della pianta organica delle farmacie;

VISTE le risultanze delle operazioni di verifica e di approfondimento effettuate dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di BENEVENTO in ordine alle sedi vacanti prelazionabili;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla dichiarazione, delle sottoindicate sedi vacanti e di nuova istituzione della provincia di BENEVENTO, intendendosi l'adottando provvedimento come atto preordinato alla indizione del bando di concorso per il conferimento delle farmacie disponibili per il privato esercizio:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento
CASTELPOTO	Unica	VACANTE	SI
SANT'ANGELO A CUPOLO	1^	VACANTE	SI

RILEVATO che, in base alla corretta applicazione dei criteri fissati, dall'art. 9 della L. nr. 475/68, come modificato dall'art. 10 della L. nr. 362/1991, il diritto di prelazione è esercitabile da parte dei comuni relativamente alle sottoindicate sedi farmaceutiche:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento	Contenzioso non risolto
CASTELPOTO	Unica	Vacante	SI	NO
SANT'ANGELO A CUPOLO	1^	Vacante	SI	Esistenza cont.

RITENUTO infine, che si debba far riserva di adozione, ove necessario, di un successivo atto, integrativo del presente, in riferimento a situazioni interessate da contenzioso non ancora risolto e a quelle in ordine alle quali non è possibile, allo stato, pervenire a definitive determinazioni;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere

VISTA la vigente normativa con particolare riguardo alle leggi 2.4.1968, nr. 475 e 8.11.1991, nr. 362;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

\* si dà atto che il presente provvedimento è atto preordinato al bando di concorso unico regionale per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati;

\* ai sensi e per gli effetti degli art. 9 della legge 2.4.1968, così come modificato dalla legge 8.11.1991, nr. 362 e dall'art. 10 della stessa legge nr. 475/1968, sono dichiarate vacanti e di nuova istituzione le sottoindicate sedi farmaceutiche relative ai Comuni della provincia di BENEVENTO:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento
CASTELPOTO	Unica	VACANTE	SI
SANT'ANGELO A CUPOLO	1^	VACANTE	SI

\* in applicazione dei criteri fissati dall'art. 9 della L. nr. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della L. nr. 362/1991, il diritto di prelazione è esercitabile da parte dei Comuni relativamente alle sottoindicate sedi farmaceutiche, di seguito, specificate:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento	Contenzioso non risolto
CASTELPOTO	Unica	Vacante	SI	NO
SANT'ANGELO A CUPOLO	1^	Vacante	SI	Esistenza cont.

\* dare atto che, secondo quanto previsto dalla vigente pianta organica delle farmacie la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche dei sopracitati Comuni è la seguente:

#### **CASTELPOTO**

ABITANTI NR. 1.476

FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91) NR. 1

FARMACIE ESISTENTI NR. 1

SEDI FARMACEUTICHE NR. 1

con le seguenti circoscrizioni:

SEDE UNICA: INTERO TERRITORIO COMUNALE.

**SANT'ANGELO A CUPOLO**

ABITANTI	NR. 4.185
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91)	NR. 1
FARMACIE ESISTENTI	NR. 1
SEDI FARMACEUTICHE	NR. 2

con le seguenti circoscrizioni:

**1^ sede:**

CONFINI -

NORD : CON IL COMUNE DI BENEVENTO

SUD : CON IL COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

EST : CON IL COMUNE DI S. MARTINO SANNITA E S. NICOLA MANFREDI

OVEST : CON IL COMUNE DI CEPPALONI E DI S. LEUCIO DEL SANNIO

**2^ sede**

CONFINI: -

NORD : CON IL COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

SUD E EST : CON IL COMUNE DI CHIANCHE (AVELLINO)

OVEST : CON IL COMUNE DI CEPPALONI

\* dare atto che si debba far riserva di adozione, ove necessario, di un successivo atto, integrativo del presente, in riferimento a situazioni interessate da contenzioso non ancora risolto e a quelle in ordine alle quali non è possibile, allo stato, pervenire a definitive determinazioni.

Il presente decreto sarà comunicato ai Comuni aventi titolo all'esercizio del diritto di prelazione, all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione.

9 maggio 2006

*Dr.ssa Margherita De Florio*